



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 283 del 24/01/2023

OGGETTO: Contratti relativi a servizi socio sanitari per i quali deve procedersi all'indizione delle nuove gare. Prosecuzione effetti sino al 30/06/2023. Imputazione della spesa.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

101 Zona Distretto Apuane
101 Zona Distretto Lunigiana
102 ZONA DISTRETTO PIANA DI LUCCA
102 ZONA DISTRETTO VALLE DEL SERCHIO
105 RESPONSABILE ZONA VDE
105 RESPONSABILE ZONA AVC
105 RESPONSABILE ZONA PISANA
105 SDS Zona Pisana
106 ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA
106 ZONA DISTRETTO LIVORNESE
112 ZONA DISTRETTO
Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
Dipartimento Economico
UOC Contabilità Analitica e Coordinamento Gestori
UOC Contabilità Fornitori e Personale
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar
UOS Contabilità Fornitori
ZONA DISTRETTO ALTA VAL DI CECINA VALDERA
ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA - VALLI ETRUSCHE

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.1

OGGETTO: Contratti relativi a servizi socio sanitari per i quali deve procedersi all'indizione delle nuove gare. Prosecuzione effetti sino al 30/06/2023. Imputazione della spesa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,

Visti:

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visti:

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante “*Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*”, abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante “*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;
- La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale è prevista la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione della struttura;
- Il decreto del Direttore del Dipartimento Economico n. 01 del 02/01/2017 avente ad oggetto l'assegnazione degli operatori alle UU.OO interne al Dipartimento;
- La Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/18 con cui vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e Staff DS e con cui viene ricollocata la struttura UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali;

Premesso:

- che deve ancora essere provveduto, ai fini del ripristino delle correttezza dell'azione amministrativa nel settore specifico, all'indizione delle procedure di gara di cui al prospetto allegato (All. n. 1) al presente provvedimento che riporta anche lo stato e le prospettive per l'indizione delle gare;
- che, peraltro, in assenza dell'avvio e delle conclusioni delle procedure di gara, la conseguenza è rappresentata dal ricorso alla proroga dei precedenti affidamenti, al quale questa U.O.C. costituita con operatività dal 01/01/2017, ha fatto sovente ricorso, in relazione al numero dei contratti già acquisiti in proroga, agli effetti di trascinamento sulle successive scadenze e ai riscontri problematici nelle fasi di progettazione e di esecuzione del contratto;

Rilevato che:

- sul reiterato ricorso alle proroghe, sulla base del riscontro della giurisprudenza amministrativa e delle pronunce ANAC “.. nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62, per cui la proroga e il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera

concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1, del D.lgs n. 163/2006 oggi art. 30 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 (delibera ANAC del 01/04/2020)". Il riferimento al rinnovo è comunque da considerare attenuato dalla previsione, tanto nell'art. 29 del D. Lgs n. 163/2006 quanto nell'art. 35 del D. Lgs n. 50/2016, di una specifica opzione purché espressa sin dagli atti di gara originari e il valore economico del contratto tenga conto, sin dalla pubblicazione, dell'importo relativo all'esercizio di tale opzione;

- l'Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di proroga dei contratti non vi sia alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (ex multis Consiglio di Stato sez V, 20 agosto 2013 n. 4192);

- l'Autorità ha quindi individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (ex multis deliberazione 19 gennaio 2011 n. 7, deliberazione 19 dicembre 2012 n. 110, deliberazione 19 settembre 2012 n. 82, deliberazione 10 settembre 2008 n. 36, deliberazione 6 ottobre 2011 n. 86, in giurisprudenza Consiglio di Stato V 11 maggio 2009 n. 2882, Consiglio di Stato V 7 aprile 2011 n. 2151);

- anche la giurisprudenza ha evidenziato come per effetto dell'applicazione dei principi comunitari che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo, soggiacente a regole competitive, la proroga può essere concessa esclusivamente al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica (Consiglio di Stato sez V n. 2151/2011);

Considerato che:

- il riscontro obiettivo dell'interpretazione di ANAC e della giurisprudenza amministrativa, affinché la proroga tecnica sia legittima, determina l'esistenza dei seguenti presupposti:

- la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare prioritariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (contratto ponte);
- la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere ANAC AG n. 33/2013);
- l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018);

Rilevato, nel caso specifico, che:

- in presenza della situazione originaria, l'adozione dei provvedimenti di proroga trova una motivazione solo con l'esigenza di garantire la continuità delle prestazioni in favore degli utenti, anche in relazione alla particolare fragilità dei beneficiari delle specifiche prestazioni;
- la salute degli utenti rappresenta un valore tutelato dall'ordinamento giuridico da ritenere prevalente anche rispetto alla correttezza formale delle procedure;

Considerato che:

- stabilita l'individuazione dell'interesse pubblico generale nell'esigenza di tutela della salute degli utenti, la valutazione degli interessi particolari porta alle considerazioni di seguito espresse:

- per quanto attiene alla posizione del privato contraente, la prosecuzione dei contratti, non rappresentando una effettiva proroga temporalmente limitata, con il conseguente obbligo di accettazione, è stata preceduta dall'acquisizione della disponibilità dello stesso, per cui non è ravvisabile un sacrificio patrimoniale posto unilateralmente a carico dell'operatore economico;
- in ordine alle comunicazioni conseguenti all'adozione degli atti di che trattasi, le stesse sono state sempre trasmesse ad ANAC con l'esatta descrizione della fattispecie e con il rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria a partire dall'acquisizione dei nuovi CIG;
- in merito all'effettiva possibilità di stipula di un contratto ponte, la circostanza per la quale l'aggiudicazione dei servizi socio-sanitari può avere luogo solo con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente, ai sensi dell'art. 97 comma 3, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, non avrebbe determinato risultati apprezzabili, determinando, al contrario, un possibile effetto distorsivo nella successiva procedura ordinaria con riferimento al principio di segretezza delle offerte;
- relativamente all'interesse degli altri operatori economici interessati all'eventuale aggiudicazione del servizio, non sono mai stati proposti ricorsi, né la tutela dei propri interessi può essere assunta da soggetti diversi, anche considerata l'attività complessiva di ricerca di nuovi contraenti, dalla quale è riscontrabile il numero delle aggiudicazioni effettuate da questa struttura e l'ampiezza dell'apertura al mercato senza limitazioni territoriali;
- l'attività complessiva, solo riferita alle gare con procedura aperta, documentata agli atti d'ufficio, esclude qualsiasi ipotesi colposa per comportamenti omissivi ed inerti;
- la situazione degli affidamenti indicati nel presente provvedimento, anche in relazione alle note in merito allo stato della progettazione, consentono, anche in relazione all'indizione di procedure uniche con oggetto multiplo e alla quasi totale assenza di scadenze nell'anno 2023, di ritenere recuperata la normalità dei tempi di indizione conseguenti alle scadenze;

Atteso che:

- con il prospetto allegato (Allegato n. 1) vengono evidenziati i servizi interessati dal presente provvedimento, le date di scadenze delle prosecuzioni, l'indicazione sullo stato della progettazione e le modalità di inserimento nelle procedure uniche distinte per lotti;
- resta intesa la necessità di una verifica alla data del 28/02/2023 in considerazione della coincidenza con la cessazione dell'incarico dirigenziale di questa U.O.;

Dato atto infine che è stata acquisita la disponibilità degli attuali contraenti alla proroga dei servizi;

Considerato che è stata acquisita la copertura economica da parte del gestore del conto;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento (ex Legge n° 241/90) anche in presenza della costituzione a decorrere dal 01/11/2016 dell'UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari è il Responsabile della stessa struttura, sottoscrittore del presente atto, Dr. Franco Bensa;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente decreto;

Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa;

1. la prosecuzione dell'efficacia temporale dei contratti indicati nel prospetto allegato (Allegato n. 1) nei termini e per gli importi indicati nello stesso prospetto;
2. di dare atto che il costo complessivo di **€ 4.796.483,34** Iva inclusa, derivante dal presente decreto, descritto nel prospetto Allegato, sarà imputato ai conti economici del bilancio preventivo dell'anno 2023, in corso di adozione, di seguito indicati:

Conto economico	Descrizione economico	Conto	Importo	Bilancio 2023
31020611	Altri servizi sanitari da privato;E;NO		€ 87.673,13	Bilancio Sanitario
31020806	Psichiatria residenziale da privato - rt;e;no		€ 610.895,86	Bilancio Sanitario
31020826	Psichiatria semiresidenziale da priv. R.T.		€ 1.762.379,39	Bilancio Sanitario
31020846	Psichiatria domiciliare da privato		€ 300.000,00	Bilancio Sanitario
31021206	Non autosufficienza residenziale da privato		€ 220.000,00	Bilancio Sanitario
31021236	Dipendenze residenziale da privato - FATI		€ 891.725,91	Bilancio Sanitario
71024204	Prestazioni semiresidenziali minori – PRI Cecina		€ 330.000,00	Bilancio Sociale
78024404	Prestazioni semiresidenziali disabili' - PRI		€ 6.900,00	Bilancio Sociale
SDS 3B020214 (dovrà essere modificato sulla base del nuovo piano dei conti dal 1/01/2023)	Costi per prestazioni di assistenza residenziale		€ 586.909,05	Bilancio Sociale/Sanitario
TOTALE			€ 4.796.483,34	

- di procedere inoltre all'imputazione del costo di **€ 3.390,00** relativo al pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC per l'acquisizione dei CIG, sul conto economico 31090306 "Altri oneri di gestione" del Bilancio Sanitario preventivo dell'anno 2023, in corso di adozione, al fattore di acquisto C160GES027006 ed al centro di costo relativo al servizio in oggetto riferito alle Zone Distretto di riferimento;
- di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;
- di dare incarico all'UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda;
- di dare opportuna comunicazione del presente atto alle strutture interessate e ai contraenti per gli adempimenti di loro competenza;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005;
- di procedere alla pubblicazione sul sito aziendale del presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE U.O.C.
ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
Dr. Franco Bensa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 24/01/2023 15:43:29

IMPRONTA: 64643138326364393735313066343364653965616334623731306536656234303739363434386262